

POMPEI, I FONDI MAI UTILIZZATI E QUALCHE PROPOSTA

In una recente interrogazione parlamentare, 16 senatori, con in testa la parlamentare Pdl Diana De Feo, hanno chiesto chiarimenti, agli allora Ministri Galan e Tremonti, circa ingenti somme a disposizione della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei che però non sono mai state utilizzate o utilizzate per interventi inutili.

Tale situazione, se confermata, pesa come un macigno sulla gestione attuale del Sito archeologico più famoso del mondo, con implicazioni sociali, culturali e tecniche delle quali sarà chiamato in causa il nuovo Ministro Prof. Lorenzo Ornaghi. In breve, la situazione prospettata dai senatori in discorso è la seguente:

ha recentemente reso noto che nel corso degli ultimi anni la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei ha restituito al bilancio dello Stato la somma di 231 milioni di euro, in quanto non spesi. Inoltre, nella cassa della Soprintendenza risultano esposti, al momento, 54 milioni di euro non spesi, destinati a non meglio precisati progetti. Peraltra, sono in arrivo ulteriori 105 milioni di euro provenienti da fondi europei. Per concludere, a breve saranno disponibili ulteriori 200 milioni di euro in 10 anni, erogati da un fondo internazionale, denominato "Défense", costituito da 2.500 imprenditori francesi. Da queste premesse, si può ben capire che, contrariamente a quanto

spesso affermato, le risorse finanziarie in questi anni non sono mancate, né mancano attualmente. Eppure, negli ultimi anni, la Soprintendenza in questione non ha compiuto gli interventi indispensabili ed inderogabili per la conservazione del sito di Pompei e dall'indagine della Corte dei Conti sugli interventi di manutenzione del patrimonio archeologico, risultano spesi dalla Soprintendenza, per le attività di conservazione e tutela degli scavi, soltanto 16-5.000,00 euro nel 2007 e soltanto 2-66.000,00 euro nel 2008. Ciò nonostante, Pompei non è stata una città monumentale ma un luogo di villeggiatura, i cui edifici erano perciò costruiti con materiali semplici e deperibili.



Giuseppe Urbino Segretario Nazionale Confasal-Unsa Beni Culturali

Sommario:

➤ MIBAC: 15 novembre 2011 riunione con il Direttore Generale Dott. Mario Guarany Molti argomenti all'Ordine del Giorno e tante decisioni prese.	3
➤ In Biblioteca fa più danni l'acqua o l'indifferenza?	4
➤ Sono ritornati i topi, e più grossi di prima...Topi da Biblioteca? Guai alla Nazionale di Firenze	6
➤ PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Formazione universitaria e diritto allo studio Ora la fruizione è consentita se il dipendente-studente certifica il collegamento informatico con l'università in ore d'ufficio	7
➤ DISPOSIZIONI NORMATIVE Tutela e sostegno di maternità e paternità Modifiche per il congedo di maternità e i riposi giornalieri	9
➤ INPS: Indennità di accompagnamento in caso di ricovero in un istituto Non spetta in caso di lunga degenza o per fini riabilitativi	10
➤ Spettacolo teatrale per gli iscritti e famigliari. Teatro Palladium - Roma - 9 dicembre 2011	12
➤ Comunicato stampa Il professor Matusa e i suoi hippies	13
➤ Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che si impossessa di materiale aziendale ➤ Cassazione: no all'indennizzo per infortunio "in itinere" quando il lavoratore sceglie di utilizzare la propria auto in luogo dei mezzi pubblici	14
➤ CASSAZIONE: INFORTUNI SUL LAVORO. QUANDO IL DATORE PUÒ CEDERE RESPONSABILITÀ ➤ DIRITTO DI OPZIONE TRA ASSEGNO DI INVALIDITÀ E DISOCCUPAZIONE ➤ DAL 25 OTTOBRE È IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO SULL'APPRENDISTATO ➤ INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO ANCHE SENZA CAMBIO DI RESIDENZA ➤ NUOVO RITO DEL LAVORO	15
➤ CARRELLATA DAL FESTIVAL DI ROMA	16

Continua→

Inoltre, non solo le domus, ma anche gli interventi murari più recenti sono messi in pericolo dalla forte umidità che sale dal terreno, tanto consistente in quanto il sito si trova in una depressione rispetto all'area circostante, la quale deteriora mosaici, intonaci ed affreschi.

Peraltro, le antiche canalizzazioni costruite dai Romani sono state distrutte all'epoca degli scavi.

Occorre quindi mettere in sicurezza le fondamenta attraverso un accurato intervento sul regime delle acque, nonché sulla parte superiore degli edifici attraverso un sistema di coperture, grondaie, finestre. Purtroppo, gli unici interventi significativi sulla regimazione delle acque e di riduzione del danno sulle strutture e sugli apparati decorativi, sinora realizzati, sono quelli ascrivibili al periodo commissariale ed hanno riguardato il ripristino dell'antica rete fognaria e interventi sulle coperture delle Domus.

E' evidente quindi che negli scavi di Pompei, se è mancata quasi del tutto l'attività quotidiana di conservazione e manutenzione, non è certo per mancanza di fondi che invece sono stati dirottati su opere mai entrate in funzione, come ad esempio, i "serpentoni" dell'ingresso di piazza Anfiteatro, i depositi e gli spogliatoi per il personale di Porta Nola e in Viale San Paolino. La chiara conclusione è che i

vertici della Soprintendenza sono stati incapaci di utilizzare al meglio le risorse per l'attività di manutenzione, conservazione e tutela.

Tutto questo è assurdo e non possiamo che unirvi allo sdegno dei firmatari dell'interrogazione parlamentare per denunciare ancora una volta la grave incuria in cui versa Pompei, con scarso, ed eroico personale di vigilanza, con fondi dirottati, come abbiamo visto, verso opere inutili, con antiche e preziose strutture che cadono, ma con una voglia di risorgere che non ha pari.

La ricetta a tutto questo?

Forse sarebbe meglio, a questo punto e a nostro avviso, ripristinare l'autonomia Soprintendenza di Pompei, separandola dalla Soprintendenza archeologica di Napoli. Gli esperimenti tecnico-burocratici che hanno portato all'accorpamento si sono infatti rivelati dannosi per il Sito archeologico più bello del mondo. Questa è purtroppo la triste realtà dei nostri monumenti; anche se ben conosciuti all'estero, non sono affatto valorizzati in patria, anzi a volte proprio per l'incuria occupano le pagine dei quotidiani e costituiscono l'inevitabile motivo che fanno parlare male sullo stato di abbandono del nostro patrimonio artistico nazionale. Basterebbe un pò più di lungimiranza e accortezza politica per capire che l'infelice scelta di unificare in

unica Soprintendenza Napoli e Pompei, ha comportato un depauperamento delle funzioni primarie e scarsa "governance" e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Qualcuno reclamerà che Pompei per andare bene necessita di essere sottoposta all'intervento dell'ennesima Fondazione, quasi da far credere che tutto ciò che è statale non va mai bene e che solo con l'elemento del privato le cose possono funzionare. No! Non non è affatto così, e lo dimostrano i fatti. Lo Stato non solo spende di più, ma non abbiamo risolto lo stesso i nostri problemi con il paese dell'arte di cui l'Italia tanto ha da mostrare e soprattutto da ben conservare. Occorre saper impostare una nuova politica per i beni culturali, che non sia superficiale o che tenda a risolvere i problemi non solo di facciata, e che non serva a far risaltare l'immagine del momento del Ministro di turno, e dopodiché le cose rimangono tali e quali come sempre se non addirittura peggio.

In questa prospettiva la Confasal-Unsa, oltre che denunciare apertamente le vistose discrasie che mettono in crisi seriamente il settore, sta studiando proposte e suggerimenti per il nuovo Ministro che possano rivalutare il ruolo del personale e dare un' incisivo slancio ai nostri beni culturali.

Giuseppe Urbino

MiBAC: 15 novembre 2011

riunione con il Direttore Generale Dott. Mario Guarany

Molti argomenti all'Ordine del Giorno e tante decisioni prese.

Così come anticipato nel nostro precedente comunicato n. 64/11, il giorno 15 novembre 2011 si è riunito il Tavolo nazionale, presieduto dal Direttore Generale OAGIP Dott. Mario Guarany. Per gli argomenti all'Ordine del Giorno e la relativa documentazione, rimandiamo alla lettura del comunicato n.64/11. In questa sede, invece, intendiamo fare un accurato approfondimento delle varie tematiche, esaminate approfonditamente in tale contesto nonché una sintesi delle nostre posizioni in merito. Innanzitutto è bene premettere che la nostra Organizzazione Sindacale ha preliminarmente precisato che la vertenza sindacale avviata con le altre OO. SS. è ancora aperta e pertanto abbiamo ribadito di voler proseguire nelle giuste rivendicazioni.

Sarebbe pertanto stato meglio avere un incontro al più presto con il Segretario Generale del MiBAC, incontro che poi è stato fissato per il giorno 17 novembre 2011 e sull'esito del quale vi relazioneremo quanto prima.

Troppe cose, purtroppo, sono rimaste indietro; basti pensare alle missioni, ai tagli previsti agli organici, il problema del cedolino unico, e così via.

Un punto cruciale è peraltro quello della mobilità che, se attuata nel MiBAC, costringerebbe i Musei alla chiusura, ipotesi alquanto irrealizzabile, almeno per chi tiene veramente alla cultura.

Abbiamo poi evidenziato poi il problema Ales, che vorrebbe monopolizzare le assunzioni di personale di custodia nel Ministero e inoltre, vista l'attuale situazione istituzionale, non abbiamo ancora un valido interlocutore politico con cui confrontarci e quindi non possiamo che fare riferimento all'Amministrazione. Fatte queste premesse, passiamo ora alla disamina degli argomenti discussi. Per quanto riguarda l'Accordo relativo agli sviluppi econo-

mici all'interno delle Aree, c'è da segnalare innanzitutto che il Tavolo si è trovato di fronte a due impellenti necessità:

- Siglare in tempi brevissimi l'accordo;
- Esaminare alcuni punti in sede di Tavolo tecnico.

Per evitare ulteriori rinvii, il Tavolo tecnico si è insediato nello stesso pomeriggio del 15 novembre 2011 dando così la possibilità alle varie Sigle sindacali di poter firmare l'accordo rapidamente.

In buona sostanza, quello che è risultato è un accordo condivisibile, anche se presenta delle lacune nei riguardi di alcune categorie di lavoratori, poiché alcuni di loro, come ad esempio gli ex capotecnici avendo sostenuto le procedure di riqualificazione nel 2010 non risultano essere in possesso dei due anni di anzianità al 31 dicembre 2009.

Per ciò che concerne la verifica intermedia Progetto Nazionale "Martedì in Arte", l'Amministrazione ha presentato le relazioni pervenute, che sono state approvate dal Tavolo.

Unica mancante era la relazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma che la presenterà al più presto, previa contrattazione decentrata, e che quindi necessiterà di un'integrazione dell'accordo da noi firmato.

Altro punto all'Ordine del Giorno era l'Accordo sul coefficiente di presenza previsto dal sistema di misurazione e valutazione della Performance di cui al D.M. 9 dicembre 2010.

A tal proposito, è bene rammentare che l'applicazione del Decreto 150, relativamente a questo punto, è legato alla vigenza contrattuale e che, al momento, i contratti sono congelati con tutto ciò che comporta relativamente agli incrementi di stipendio e ai rinnovi.

Pertanto, anche vista l'attuale situazione politica, abbiamo ritenuto

doveroso esprimere un secco e chiaro no a tale accordo.

Passiamo ora all'Accordo relativo al superamento del numero dei turni festivi.

Come sappiamo, tale tematica è estremamente attuale e non ci vede né insensibili né impreparati.

Si trattava di una situazione che doveva essere assolutamente risanata anche perché fa parte della famosa vertenza sindacale avviata con le altre OO. SS.

In sede di Contrattazione Nazionale abbiamo concluso la trattativa con la firma di un accordo che dà la possibilità ai colleghi di lavorare i turni festivi annui fino al 50%.

Abbiamo però stabilito che in sede di contrattazione decentrata verrà verificato se concretamente negli Istituti ci siano sempre i presupposti per appellarsi alla deroga e lavorare anche più del 50% annuo.

Infine, per ciò che concerne la proposta di spaccettamento FUA in base alle previsioni contenute nel DDL stabilità, l'Amministrazione ci ha presentato uno schema di previsione di bilancio relativo al FUA 2012.

Facciamo presente che per le progressioni economiche è previsto un finanziamento corrispondente a 12 milioni di euro.

Abbiamo inoltre richiesto un'osservazione sui residui FUA 2011, visto che in molti Istituti del MiBAC risulta che perdurino fondi mai utilizzati.

L'Amministrazione, ha, peraltro annunciato che il nostro Ministero avrà la possibilità di avvalersi di giacenze contabili riconducibili ai passati bilanci per una somma complessiva di circa 37 milioni di euro (dei quali 7 però già impegnati per pregressi pagamenti destinati al settore degli Archivi).

A breve sono previste altre riunioni per discutere nel merito sui fondi residui.

Stefano Innocentini

In Biblioteca fa più danni l'acqua o l'indifferenza?

Ma cosa sta succedendo alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

La scarsa manutenzione ai pluviali e tombini di tutto l'edificio mette a severo rischio di alluvione i locali della storica Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, come pure la scarsa "vigilanza" sui lavori che vengono eseguiti e, comunque, la mancanza di fondi non giustifica questa inerzia e imperizia nella cura del bene pubblico ... di chi è chiamato a svolgere i controlli e fa di tutto, fuorché i controlli



Le "Torrette" della Biblioteca Nazionale viste dall'alto con lo sfondo il fiume Arno

CON LA NUOVA GESTIONE, SI PENSA AD ORGANIZZARE FESTE, TANGHI E MOSTRE (CON QUALI SOLDI?) E SI PRETENDE CHE I GIOVANI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE SOPPERISCANO ALLE MANCANZE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DEGLI ULTIMI 5 ANNI

IL SINDACATO INSISTE: «SOLO A PAROLE LA BIBLIOTECA È SICURA; NEI FATTI, OGNI VOLTA CHE PIOVE, PIOVE SUL BAGNATO, DATO CHE TUTTO È AFFIDATO AL CASO ED ALLA SORTE FINCHÉ NON SUCCEDA NIENTE...»

QUESTE LE NOSTRE MAGGIORI PREOCCUPAZIONI:

➤ A parte la prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico del fiume Arno e del suo stato in sicurezza, alla BNCF si sta collaudando la messa in opera di oltre 6 km. lineari di scaffali al pari o sotto il livello dell'Arno... nella Via Magliabechi, con un costo che supera i 450.000 euro;

➤ INOLTRE, preoccupa come vengono fatti i lavori all'"Ala Nuova" della Biblioteca – che a giorni verrà riconsegnata, considerato che, se quel che ora si vede nella sostituzione delle finestre in allu-

minio nella facciata di Via Magliabechi è lavoro ben fatto, dobbiamo preoccuparci di come sono stati svolti i lavori nei locali dentro.

➤ Perché a tutte queste "leggerie operative" (inerzia e imperizia) nella P.A. non si trovano mai (o non si vogliono trovare?) i responsabili di questa inefficienza?

Inefficienza che, con l'andare del tempo, non fa altro che aumentare i costi per il ripristino e la messa in sicurezza del *Bene pubblico* CHE SI È VOLUTO "DANNEGGIARE" con scarsi controlli e

scarsa manutenzione preventiva.

SE poi, anche a livello di singoli Istituti periferici, il controllato è il controllore... di che si sta parlando?

➤ INFINE, ci preoccupano le affermazioni di un Dirigente quando sostiene che sulla crisi e i tagli del governo «Si sentono, ma devono diventare un'opportunità per migliorarci». Questo vuol dire che implicitamente si ammette che ci sono degli sprechi... e questo la dice lunga sul perché di questa

Continua→→

“inerzia e imperizia” che il Sindacato sta denunciando.

RIGUARDO AL RISCHIO DI ALLUVIONE che è ancora probabile a causa che il fiume Arno non è ancora sicuro in caso di piogge torrenziali continue (vedi di recente: la Lunigiana, Aulla, Genova) **ben venga** il “Piano di rischio a cura del Laboratorio di restauro della Biblioteca” **ma a poco serve per gli oltre 6 nuovi chilometri lineari di ripiani, montati su scaffali alti oltre tre metri, che a giorni verranno consegnati alla Biblioteca e, come se non bastassero già gli oltre 10 chilometri lineari di monografie e riviste stivate attualmente nel sottosuolo, per non parlare degli altrettanto 10 chilometri ed oltre di libri al piano terra della Biblioteca...**



Via Magliabechi - Panoramica
“Ala Nuova” da P.za S. Croce


QUINDI, l’esperienza dell’alluvione del ’66 e gli “angeli del fango” è servita a poco ... sei poi si continua a mettere nel sottosuolo oltre 25 km. lineari di Beni Librari che oggi sono ancora disponibili sul “mercato” ma, a distanza di qualche mese, non lo saranno più...

Questi sei chilometri lineari di ripiani stanno dentro oltre 100 scaffali: molti di loro ad una altezza dal suolo di oltre due metri, che purtroppo, si trovano in formato ‘compact’ ed installati al pari o sotto il livello dell’Arno...

nella Via Magliabechi, appunto, nel sottosuolo dei nuovi locali dell’Ala Nuova della Biblioteca...

Questi **sei km lineari** di ripiani è una installazione nuova, è cosa recente: alla faccia della prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico ... Qui si vuole sfidare la sorte, non la corretta gestione delle spese a vantaggio della collettività! ...

Quindi, non serve a niente dare la colpa alla mancanza di fondi quando poi si è indifferenti alla normale ed ordinaria attività di manutenzione: i recenti allagamenti in Biblioteca dei mesi scorsi non hanno sortito quell’effetto di maggiore precauzione nel tenere bene puliti pluviali e tombini, specialmente dopo la siccità di questi ultimi due mesi e l’abbondante caduta autunnale del fogliame che di fatto viene lasciato a “polpare”.



Via Magliabechi - Panoramica
“discarica” sopra tombini

Che senso ha, a cosa serve fare le gare di appalto per i lavori? se poi i lavori, o non si fanno, E SE SI FANNO NON FINISCONO, oppure, vengono fatti fare sempre alle solite ditte che poi fanno anche la manutenzione sui loro lavori?

E chi controlla questi lavori? – Come pure, siamo sicuri che i lavori dell’Ala Nuova vadano bene per le esigenze di una Biblioteca Nazionale, del suo Laboratorio di restauro e dei suoi magazzini?

Eppure, almeno in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il preposto alla Sicurezza è sempre la solita persona da oltre dieci anni; così, come il responsabile della manutenzione è sempre il solito; lo stesso dicasi per il responsabile che controlla e verifica l’andamento dei lavori appaltati anche su economia è sempre il solito. Sì, è sempre la solita persona... è sempre lui, il solito dipendente (è costretto o lo vuole lui?) che si occupa della gestione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie ed interventi edili, come pure, è lui che attesta la regolare esecuzione dei lavori. INSOMMA è il controllore ed è il controllato!



Facciata “Ala Nuova”
Particolare lat. su una finestra

RIGUARDO ALL’INTERVENTO SUI SOLI INFISSI ESTERNI è successo di tutto e di più.

La sostituzione e messa in opera dei nuovi infissi in alluminio delle 22 finestrone sulla facciata di Via Magliabechi era prevista nel Bando di Gara e, poi, relazionata nel Capitolato speciale, **ma** il “restauro” della facciata stessa era previsto o no?

ECCO, questo non è chiaro, perché a vedere i lavori consegnati (la sostituzione totale delle 22 finestrone) pare che non si sono “valutate” (o volute valutare) alcune situazioni che OGGI consideriamo critiche, dato che posso no comportare rischi per la sicurezza delle persone e per l’integrità dell’immobile.

Continua→→

Anche il semplice cittadino che vede questo scempio (che stiamo narrando) si pone le stesse riflessioni-domande che ci poniamo noi, in riferimento alla consegna e installazione di queste 22 finestre che è terminata appena il mese scorso (ottobre 2011), dopo il montaggio e lo smontaggio dell'enorme serpentine dei ponteggi (lungo oltre 40 metri ed alto 15 metri) che è stato lì per oltre sei mesi...

Inoltre, pare che non sia stata eseguita una verifica sistematica della stabilità dei materiali di facciata: pietrame, gronde, muratura ...

1. Lo stato di conservazione delle gronde (cemento armato con ferro scoperto e arrugginito);

2. Situazione della pietra di rivestimento della facciata (distacchi, lesioni, mancanze di materiale, cadute) - Possibilità di ulteriore distacchi di lastre di pietra da rivestimento di facciata, e conseguenti crolli di materiale;

3. Rotture di porzioni di "colonne" e davanzale (battente) alle finestre con possibilità di infiltrazioni all'interno;

4. Mancanza di infissi al piano seminterrato con possibilità di infiltrazioni di acque sui pannelli interni.

E questo, state sicuri, a breve sarà oggetto di un altro intervento conservativo, ossia, di un nuovo progetto da finanziare - ex novo - data appunto l'urgenza e messa in sicurezza...



Facciata "Ala Nuova"
Particolare su altra finestra

Quanto abbiamo descritto in questo articolo lo possiamo riascoltare e vedere in un'intervista rilasciata a **Patrizia Menghini** per l'emittente televisiva RTV38 che l'ha trasmessa il 15 novembre 2011.

Learco Nencetti

"Nella Biblioteca Nazionale ci sono ancora 12 km di volumi nel sottosuolo"

Intervista a Learco Nencetti di Patrizia Menghini



Per la visualizzazione del video basta copiare il seguente link: <http://www.unsabenculturali.it/audiovideo.htm>

Sono ritornati i topi, e più grossi di prima... Topi da Biblioteca? Guai alla Nazionale di Firenze

Sono ritornati i topi, e più grossi di prima. Da quando hanno tolto le cassette-esche per topi per fare posto ai maestosi ponteggi (40 metri x 15 metri) per il restauro dell'ala Nuova su via Magliabechi, per i topi è stato un invito a nozze. «A distanza di oltre 48 ore dall'aver avvertito la Direzione della biblioteca, tutto tace e tutto è fermo, come se i topi trovati morti non fossero indice di preoccupazione! E, si minimizza sul fatto che sono dei 'semplici topi' presenti al piano semi-interrato della biblioteca e nell'area attuale del cantiere».

Questa è la denuncia fatta dalla

nostra Organizzazione Sindacale alla Direzione Generale delle Biblioteche a Roma, dopo che aveva segnalato l'accaduto alla stessa Direzione della biblioteca.

Nel giro di cinque anni questa è la **terza volta** che i topi assaltano i locali della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e le colpe non sono da dare alla mancanza di fondi ma all'inerzia e imperizia di chi è chiamato a svolgere i controlli. Precedenti casi sono stati nel 2006 e nel 2009 risolti con "piani di intervento specifici" con prescrizione obbligatoria di perimetrare tutto l'edificio con sistemi di 'cassette-esche' a base di derivati

della cumarina e costanti verifiche delle esche che, in caso di mancata verifica o periodica manutenzione (rifornimento) a poco serve tale piano di messa in sicurezza.

Nel 2006 ci si accorse dei topi perché durante la notte scattavano gli allarmi antiladri.

Learco Nencetti





PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Formazione universitaria e diritto allo studio

Ora la fruizione è consentita se il dipendente-studente certifica il collegamento informatico con l'università in ore d'ufficio



Recentemente sono pervenute al Dipartimento della Funzione pubblica numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università telematiche. Si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'argomento. Nel delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando, che pretende l'intervento di incisive riforme, è richiesto anche alle pubbliche amministrazioni di porre in essere iniziative che agevolino un rapido ed efficace adattamento dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici amministrativi, i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad un pronto e paziente lavoro di adeguamento dell'organizzazione e delle linee di attività rispetto all'assetto normativo ed alla realtà economica sempre in movimento. In questo quadro generale assume un grande rilievo l'acquisizione, attraverso la formazione.

E l'aggiornamento continuo, di strumenti culturali e professionali atti ad aumentare la capacità dell'organizzazione di fornire risposte

tempestive e flessibili rispetto al cambiamento. In tale prospettiva, afferma la Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare 12-/2011 un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell'amministrazione è costituito dalla formazione universitaria. L'importanza di questa formazione è accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni economiche e professionali attuate nel corso degli ultimi anni, se da un lato hanno contribuito a dare un riconoscimento alla professionalità maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa all'interno delle amministrazioni, hanno però anche prodotto degli squilibri, portando personale spesso privo di formazione universitaria a ricoprire posizioni professionali elevate, l'accesso dall'esterno alle quali è invece riservato a soggetti in possesso di titolo di studio universitario. Inoltre, come noto, il possesso di titoli accademici è rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella pubblica amministrazione (ad es. per l'accesso alla qualifica di dirigente e alla posizione di funzionario, per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'ammini-

strazione o non muniti della qualifica di dirigente, per la partecipazione al concorso per le carriere prefettizia e diplomatica) sia per lo sviluppo professionale al suo interno (nell'ambito delle procedure di progressione economica o per il conferimento di incarichi a funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato dal contenimento dei costi e dall'imposizione di rigidi tetti anche all'ammontare della spesa per formazione (art. 6, comma 13, D.I. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), è importante che nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo. Peraltro, anche nell'ottica dell'efficienza dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i sistemi di apprendimento a distanza e, soprattutto in relazione alle possibilità di accesso alle risorse di apprendimento per le persone disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che favorissero l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione.

In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell'Ue sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario. In questo contesto, già da tempo le "università telematiche" sono state regolamentate anche nell'ordinamento italiano, accordando alle istituzioni che rispondono a determinati requisiti l'abilitazione a rilasciare titoli accademici

Continua →

(Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 17 aprile 2003).

Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al diritto allo studio

La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali prevedono una serie di agevolazioni per il diritto allo studio, che si aggiungono agli altri ordinati permessi e congedi pure utilizzabili allo scopo. Considerato che le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti debbono essere temperate con la necessità attuale di buon andamento, è chiaro che anche la disciplina dei permessi per il diritto allo studio deve prevedere limiti e condizioni di fruizione in funzione delle esigenze amministrative. Tra gli istituti utilizzabili allo scopo si rammentano:

- i congedi per la formazione, previsti dall'art. 5 della L. n. 53 del 2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell'arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;

- 150 ore di permessi retribuiti all'anno secondo le previsioni dei CCNL- nel limite

del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministrazione- per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro;

- agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

- 8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;

- l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della L. n. 476 del 1984, come modificata dalla L. n. 240 del 2010 e dal D.lgs. n. 119 del 2011.

Per quanto riguarda quest'ultimo congedo, si segnala che la disciplina è stata modificata ad opera di due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con la L. n. 240 del 2010 (**c.d. legge Gelmini**) è stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione", accordando così all'interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione dell'amministrazione (soprattutto nell'attuale momento storico, caratterizzato da forti limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane) evitando anche di limitare la fruizione dell'aspettativa ad una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo. Con l'art. 5 del D.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 23 della L. n. 183 del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi), è stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione.

La motivazione di questa esplicita

disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è e non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità. Lo stesso D.lgs. n. 119 ha poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale soggetto all'ambito applicativo del D.lgs. n. 165 del 2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto. Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei CCNL e negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio 2001 comparto ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto Enti pubblici non economici, art. 15 CCNL 14 settembre 2000 comparto Regioni ed Autonomie locali, art. 78 D.p.r. n. 782 del 1985 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che può fruirla, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente.

In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di pre-stito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun Ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l'esercizio dei diritti connessi produce effetti sull'organizzazione dell'attività di ufficio, la gestione dell'istituto spetta all'amministrazione presso cui il personale è in comando.

Continua→→

Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio.

Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.Lav. n. 10344/2008) e dell'Aran. Un aspetto particolarmente discusso è quello

relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'Aran in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle univer-

sità telematiche. È chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tutela e sostegno di maternità e paternità Modifiche per il congedo di maternità e i riposi giornalieri



In attuazione dell'art. 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 - recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi - è stato emanato il Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011.

Tale decreto prevede, agli artt. 2 e 8, alcune novità riguardanti i congedi e i permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell'evento di maternità/paternità.

In particolare, precisa la circolare Inps n. 139/2011 l'art. 2 del presente decreto dispone testualmente: "all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al D.lgs. 151/2001, dopo il comma 1, è ag-

giunto il seguente:

"1 bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute."

Il successivo art. 8 recita: "all'art. 45 del D.lgs. 151/2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "entro il primo anno di vita del bambino" sono sostituite dalle seguenti "entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia;

b)..." Si forniscono pertanto le istruzioni relative alle disposizioni normative sopra citate. *Modifica della disciplina del congedo di maternità di cui all'art. 16 T.U. in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post-partum (art. 2 del*

D.lgs. 119/2011)

Come noto, il comma 1 dell'art. 16 del T.U. prevede il divieto del datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo di puerperio. Ne consegue che, ove la lavoratrice, anche con il proprio consenso, prestasse attività di lavoro nei periodi di congedo indicati dall'art. 16 del T.U., il datore di lavoro incorrerebbe nella sanzione prevista al successivo art. 18, ossia nell'arresto fino a sei mesi. Con l'entrata in vigore dell'art. 2 del Decreto 119/2011, che ha aggiunto all'art. 16 del vigente T.U. il comma 1 bis, il Legislatore - fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all'attività lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 - ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post-partum. Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono:

- l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione;

Continua →→

•il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. Riguardo all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltà di riprendere l'attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno (messaggio Inps n. 9042 del 18.04.2011). La facoltà in esame è esercitabile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell'attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata. La norma prevede anche un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Tanto premesso, per gli aspetti di competenza dell'Istituto, si precisa quanto segue. La lavoratrice che riprende l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post-partum, non ha diritto all'indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell'attività stessa. Pertanto, i datori di lavoro tenuti all'anticipazione dell'indennità di maternità per conto dell'Inps, potranno portare a conguaglio le somme anticipate a tale titolo fino al giorno precedente alla data della ripresa dell'attività lavorativa. Al fine di verificare quanto sopra, occorre che la lavoratrice porti a conoscenza dell'Istituto l'evento che ha reso possibile l'esercizio dell'opzione in esame nonché la data in cui è avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa. In particolare, in caso di interruzione di gravidanza la lavoratrice produrrà all'Istituto,

come di regola, certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l'interruzione di gravidanza. Riguardo all'altra ipotesi - ossia decesso del bambino verificatosi al momento del parto oppure durante il periodo di congedo post partum - la lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di cui trattasi presenterà all'Inps il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.p.r. 445/2000. La data di ripresa dell'attività è invece comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.p.r. 445/2000. In particolare l'interessata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità:

a. di aver presentato al datore di lavoro le specifiche attestazioni mediche previste dal comma 1 bis, nelle quali è dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;

b. la data di ripresa dell'attività lavorativa.

Sarà cura delle singole Strutture territoriali dare la più ampia diffusione possibile alle disposizioni fornite con la presente circolare mediante le modalità di comunicazione all'Utenza ritenute più adeguate. Si fa presente infine che le istruzioni sopra fornite trovano applicazione anche riguardo alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995. Infatti, considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.m. 12.07.07, il divieto di prestare attività lavorativa nei

periodi di cui all'art. 16 T.U. è esteso anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (circ. 137-/2007), appare evidente che la modifica normativa oggetto d'esame - innovativa dell'art. 16 T.U. - debba trovare applicazione anche nei confronti di tali categorie di lavoratrici. Modifica formale del comma 1 dell'art. 45 del T.U. in materia di riposi giornalieri "per allattamento" in caso di adozione o affidamento (art. 8 del D.Lgs. 119/2011) L'art. 8 del decreto in esame modifica il comma 1 dell'art. 45 del T.U. disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia" anziché "entro un anno di vita del bambino". La novella in esame, tuttavia, interviene esclusivamente da un punto di vista formale posto che, sul piano sostanziale del diritto, già a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003, i riposi in questione sono fruibili dai genitori adottivi/ affidatari entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore. Si rammenta infatti che la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 del T.U. nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. "si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento", "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia". Pertanto, sull'argomento in esame si rimanda alle istruzioni a suo tempo fornite con circolare n. 91 del 26.05.2003.

INPS:

Indennità di accompagnamento in caso di ricovero in un istituto Non spetta in caso di lunga degenza o per fini riabilitativi

In esito ai quesiti riguardo all'interpretazione da dare al disposto di legge sul riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in caso di ricovero, l'Inps, con messaggio 18291/2011, fornisce i seguenti chiarimenti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della Legge n. 18/1980, sono

esclusi dall'indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

L'indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.

Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere

oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di Ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base

Continua→

Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l'interessato (o chi per lui) versa l'intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l'altra versata dall'Ente pubblico. In questo caso, per mantenere l'indennità di accompagnamento, l'interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di Enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell'erogazione dell'indennità per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all'indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale. Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero. Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assi stenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/ o riabilitativi che escludono l'erogazione della prestazione economica. Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni postospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell'autonomia o al raggiungimento/ mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.s.n. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito

nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile. Nell'evenienza in cui, invece, la quota dell'interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito. Per quanto concerne poi l'Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e l'assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia o che necessitano di un periodo di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso. Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare. La degenza in Hospice, per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del S.s.n.. Tale situazione esclude conseguentemente l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura. Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è influente sul mantenimento dell'indennità di accompagnamento. Si ricorda infine che l'interessato, con la dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 248, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, (modificato dalla Legge n. 106/2011) ai sensi delle Leggi n. 15/1968 e n. 45/1986, deve dichiarare l'esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata. I periodi di ricovero devono essere dichiarati all'Inps annualmente, rilasciando la dichiarazione Icric al Caf ovvero, per i possessori del Pin dispositivo, utilizzando l'apposita procedura on-line presente sul sito www.inps.it - funzione dichiarazione Icric, Iclav, Accas/ Ps.

Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell'indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le dispo-

sizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell'attribuzione di detta funzione all'Istituto.

Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 22 - 29 aprile 1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene applicata una disposizione del Ministero dell'Interno che non prevedeva la sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese.

L'art 1, comma 254 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede inoltre che i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo...., a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico.

Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati. Al riguardo, si coglie l'occasione per far presente che non vi sono elementi per limitare tali certificati a quelli redatti da medici specialisti ovvero da medici incaricati di un pubblico servizio. Ne discende che qualsiasi medico in costanza di iscrizione all'albo professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l'esonero. Quanto ai contenuti del certificato, è evidente che questo deve comprendere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica. È altresì chiaro che le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito di permanenza, da intendersi come fondata previsione di insuscettibilità di modificazione migliorativa nel corso del tempo, idonea a sorreggere la certezza del diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale per tutta la durata in vita dei soggetti interessati. In ultimo, per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto di certificazione, la ratio della norma sottende che queste siano di entità tale da rendere impossibile una responsabile autocertificazione, non rilevando, di contro, la coincidenza con le condizioni morbose che costituiscono il diritto alla concessione del beneficio economico.

NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Spettacolo teatrale per gli iscritti e famigliari. Teatro Palladium – Roma - 9 dicembre 2011.



in collaborazione con:



RINNOVAMENTO
Associazione Culturale Officiali Giudiziari di Roma

12^a EDIZIONE

DELLO SPETTACOLO DI NATALE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI
A FAVORE DI PARENT PROJECT ONLUS

FEDERICO FERRARO E LA COMPAGNIA

"LA FAVOLA DI ERNESTO - PARENT PROJECT TEAM" in

OPERAZIONE MAGA D'EGITTO PER L'ISPETTORE TUBO

Venerdì 9 Dicembre ore 20.45

Teatro Palladium
Piazza Bartolomeo Romano, 8
Roma

COMMEDIA MUSICALE IN DUE ATTI DI GIANNI BUONTEMPI E MICHELE LIVRIZZI - MUSICHE DI MARCO SILVI

REGIA E DIREZIONE ARTISTICA DI GIANNI BUONTEMPI

COREOGRAFIE: PAOLO E CONCETTA DELLA SCUOLA "BALLANDO CON NOI" - ARRANGIAMENTI MUSICALI: CRISTIANO PERRUCCI

UFFICIO STAMPA: STEFANIA COLLET E FRANCESCA BOTTELLO - ELABORAZIONI GRAFICHE: MONIA PELLEGRINI

ORGANIZZAZIONE: GIANNI BUONTEMPI E FEDERICO FERRARO - COORDINAMENTO PRESSO UFFICIO N.E.P. DI ROMA: GENNARO MARINO



Parent Project onlus - Via Aurelia 1299 ROMA
N. verde 800.943.333 - fax 06.66.18.84.28
www.parentproject.it - c/c postale 94255007
Banca di Credito Cooperativo di Roma
IBAN: IT 38 V 08327 05219 00000000575

con il patrocinio di:

Le offerte saranno interamente devolute all'Associazione Parent Project onlus
per il finanziamento della ricerca contro la Distrofia Muscolare Duchenne e Becker



La Federazione ConfSal-Unsa, già da qualche anno, ha deciso di appoggiare la causa di **Parent Project onlus** (<http://www.parentproject.org>), Associazione di genitori in lotta contro la **distrofia muscolare Duchenne e Becker**, nell'intento di sostenere la ricerca scientifica impegnata, a livello internazionale, ad individuare una cura che possa, al più presto, debellare questa ma-

lattia genetica, la più comune tra le cosiddette malattie rare. In questa ottica, la Federazione ConfSal-Unsa ha inteso organizzare un'intera serata del tradizionale spettacolo di Natale che, ormai da dodici anni, gli Ufficiali Giudiziari della Corte di Appello di Roma allestiscono per la raccolta fondi in favore della suddetta Associazione. Sono pertanto lieto di invitare tutti

gli iscritti e i rispettivi famigliari della Federazione ConfSal-Unsa della città di Roma e della Provincia, alla manifestazione che si terrà presso il **Teatro Palladium** (p.zza Bartolomeo Romano, 8 - Roma) in data venerdì **09.12.2011 con inizio alle ore 20.45.**

Lo spettacolo è gratuito per tutti. Le eventuali offerte libere saranno devolute interamente alla Parent Project Onlus per il finanziamento della ricerca contro la distrofia muscolare Duchenne e Becker.

Sarà l'occasione ideale per il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie e di fine anno, all'insegna del buonumore che la commedia musicale, scritta per l'evento, saprà garantire.

Ma sarà soprattutto un momento di vicinanza e partecipazione verso i ragazzi e le famiglie di Parent Project Onlus, nel segno della condivisione e della solidarietà.

Sarà inoltre l'occasione per consentire a **tutti gli iscritti** della Federazione ConfSal-Unsa della città di Roma, dei diversi Coordinamenti, di sentirsi parte di **una grande unica famiglia** e di una grande organizzazione sindacale. Pertanto si invitano i Segretari nazionali a diffondere il presente invito a tutti gli iscritti e famigliari della città di Roma e Provincia.

Al fine di gestire nel modo più opportuno il tema della sicurezza e della capienza del Teatro, si invitano tutti i Segretari nazionali a diffondere il presente invito agli iscritti della città di Roma e Provincia e a voler trasmettere la tabella dei partecipanti attesi alla Segreteria Generale.

Massimo Battaglia

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Comunicato stampa

Il professor Matusa e i suoi hippies

Il giorno 5 novembre 2011, dalle ore 10.00, la Biblioteca di storia moderna e contemporanea e l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi hanno ospitato presso l'Auditorium dell'Istituto (Via Michelangelo Caetani 32 - 00186 Roma), una mattinata dedicata alla presentazione del volume di Steve Della Casa e Paolo Manera *Il professor Matusa e i suoi hippies*, Bonanno, 2011.

Programma:

ore 10.00: Le canzoni italiane nei film musicali degli anni Sessanta. Proiezione di una antologia delle canzoni eseguite in alcuni musicarelli italiani degli anni '60.

ore 11.00: Presentazione del volume *Il professor Matusa e i suoi hippies* di Steve Della Casa e Paolo Manera, Bonanno 2011. Tavola rotonda con gli interventi di Luciano Ceri, Alberto Crespi, Domenico Monetti. Sarà presente Steve Della Casa. Dalla fine degli anni Cinquanta il cinema italiano, sempre attento e ricettivo nei confronti del patrimonio musicale nazionale, segue i mutamenti in atto: la divisione tra i vecchi 'leoni' della melodia e le nuove leve che sulla scia del grande successo mondiale del rock and roll rielaborano i nuovi suoni in chiave di frattura generazionale; e poi, nel corso degli anni Sessanta, l'esplosione del Beat e tutti i fenomeni culturali di massa che alla musica legano strettamente nuove immagini, modi di vestire ed atteggiarsi che colgono e amplificano le ansie di libertà di una generazione che si avvia alla vera contestazione sul piano sociale e politico. Il cinema italiano attinge ai nuovi suoni sia utilizzando le canzoni dell'epoca co-

me paesaggio e contrappunto sonoro per la commedia all'italiana più attenta ai mutamenti di costume, sia dando vita a un vero "sottogenere", battezzato "musicarello" in evidente richiamo ai "carosello" pubblicitario, che fa da lancio commerciale per le star canore, impegnate a recitare e cantare su canovacci semplici quanto efficaci, regolarmente attorniate da alcuni grandi caratteristi del cinema comico.

Steve Della Casa, dal 1994 è conduttore del programma quotidiano radiofonico "Hollywood Party" (RadioTre). È stato direttore del Torino Film Festival dal 1999 al 2002. Nel 2004 è nominato consigliere d'amministrazione del Museo Nazionale del Cinema. Dal 2006 è Presidente della Film Commission Torino Piemonte. Dal 2008 è Direttore Artistico del Roma Fiction Fest. Ha realizzato varie retrospettive cinematografiche e tra le principali pubblicazioni ricordiamo "Mario Monicelli" (La Nuova Italia, 1986), "Mario Mattoli" (La Nuova Italia, 1989), "Officina Torinese" (Lindau, 2000), "Capitani coraggiosi" (Electa, 2003), "L'armata Brancaleone" (Philip Morris - Lindau, 2006). Come autore televisivo ha realizzato "Miracolo a Torino" (2002), "Italia '70 - Il cinema a mano armata" (2004), "Uomini forti" (2006).

Paolo Manera, compositore e musicista negli anni '80 e '90, lavora dal 1989 presso i principali enti cinematografici torinesi, e scrive recensioni e saggi per Cineforum, Film, Il Manifesto, L'Indice, Il Castoro, Einaudi, Baldini e Castoldi, in particolare sul rapporto tra cinema e musica. Dal 1999 al 2003 la-

vora per il Torino Film Festival come assistente alla programmazione, consulente per i progetti web e responsabile del Concorso internazionale cortometraggi. Dal 2000 collabora come autore e consulente per documentari e programmi radiofonici e televisivi. Nel 2004 e 2005 cura programmi speciali e retrospettive per diversi festival e appuntamenti internazionali, e dal 2006 lavora alla Film Commission Torino Piemonte come responsabile dei progetti web e del Piemonte Doc Film Fund - Fondo regionale per il documentario.

Luciano Ceri, funzionario dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, è giornalista e conduttore radiofonico.

Alberto Crespi, giornalista, conduttore radiofonico del programma radiofonico "Hollywood Party" (Radio Tre), è stato selezionatore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, direttore di Festival, insegnante di critica cinematografica e conduttore del programma televisivo "La valigia dei sogni" (La7)

Domenico Monetti, si occupa, al Centro Sperimentale di Cinematografia, della catalogazione, selezione e soggettazione di periodici cinematografici e materiali conservati presso la Biblioteca "Luigi Chiarini". Dal 2005 cura la programmazione culturale del cinema Trevi di Roma. Biblioteca di storia moderna e contemporanea

Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE

In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che si impossessa di materiale aziendale

"Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti". E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 22692/2011, ha rigettato il ricorso di un lavoratore

avverso la decisione con cui la Corte d'Appello affermava che la sanzione del licenziamento fosse proporzionata alla gravità della condotta tenuta dal ricorrente.

La Suprema Corte, precisando che nel licenziamento disciplinare la gravità del fatto va valutata, al fine di verificare il rispetto della proporzionalità della sanzione, sulla base di una serie di elementi che non possono esaurirsi nelle dirette conseguenze meramente economiche prodotte al datore di lavoro dalla condotta contestata, ma possono riguardare sia il grado di responsabilità collegato alle mansioni affidate al lavorato-

re, sia le modalità della condotta, specie se rivelatrici di una particolare propensione alla trasgressione, sia l'incidenza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro, afferma come nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che "è legittimo attendersi che la società non possa più fare affidamento su un dipendente che ha trafugato beni aziendali per esigenze personali, attuando un comportamento doloso ed in concorso con un collega, col ragionevole timore del reiterarsi di una tale condotta".

Cassazione: no all'indennizzo per infortunio "in itinere" quando il lavoratore sceglie di utilizzare la propria auto in luogo dei mezzi pubblici

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22759 del 3 novembre scorso, ha affermato che "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto

conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada".

Sulla base di tale principio di diritto la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione con cui la Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di indennizzo per infortunio "in itinere", in relazione ad un incidente stradale, motivando la propria decisione con la mancanza di prove di una difficoltà o

impossibilità di avvalersi dei mezzi pubblici.

I Giudici di legittimità, ritenendo corretto l'iter argomentativo adottato dalla Corte d'appello a sostegno delle sue conclusioni e confermando la decisione della corte territoriale, sottolineano che il fatto che il servizio pubblico esista ma abbia orari scomodi per il lavoratore non può essere motivazione sufficiente a legittimare l'infortunio in itinere da incidente stradale essendo l'utilizzo della propria auto una libera scelta del lavoratore.

CASSAZIONE: INFORTUNI SUL LAVORO. QUANDO IL DATORE PUÒ CEDERE RESPONSABILITÀ

Con la sentenza 27 ottobre 2011, n. 1440, la Corte di Cassazione ribadisce che, in materia di diritto del lavoro, il datore di lavoro può cedere la responsabilità per violazione delle norme infortunistiche solo delegando la conduzione e l'individuazione dei lavori a terze persone.

La delega deve essere completa e non generica, ossia deve avere l'accettazione del delegato, la prova delle sue capacità tecniche e soprattutto dei suoi poteri d'intervento e di spesa e deve risultare da atto scritto recante data certa. In particolare è decisivo il rilievo che il soggetto delegato sia munito di poteri gestori che consentano di esercitare concretamente ed efficacemente le funzioni a lui affidate. In senso contrario la delega sarà documento vago e privo della concreta indicazione e predisposizione dei poteri occorrenti. Venendo meno queste accezioni la responsabilità sarà solo del datore di lavoro.

DIRITTO DI OPZIONE TRA ASSEGNO DI INVALIDITÀ E DISOCCUPAZIONE

I lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno il diritto di scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni. Lo ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234 (Circolare n. 138 del 26 ottobre 2011).

DAL 25 OTTOBRE È IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO SULL'APPRENDISTATO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 il nuovo testo unico sull'apprendistato, di cui al Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, che attua la delega conferita al Governo dall'articolo 1 comma 30, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Il provvedimento è diventato esecutivo il 25 ottobre 2011. Il lungo iter legislativo di riforma dell'istituto partito ad ottobre 2010 a seguito dell'Intesa per il rilancio dell'apprendistato, diventa quindi operativo e si potrà contare su un'ulteriore ed efficace strumento in favore dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il provvedimento prevede tra l'altro l'abrogazione di alcune norme, in quanto risultano superate e/o innovate dalla nuova regolamentazione, fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere. Inoltre in via transitoria e per non oltre sei mesi, la normativa previgente continuerà a trovare applicazione nelle Regioni e nei settori dove non è immediatamente operativa la nuova disciplina.

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO ANCHE SENZA CAMBIO DI RESIDENZA

Con sentenza n. 22695 del 2 novembre 2011, la Cassazione ha affermato che anche il semplice trasferimento del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro, senza un vero e proprio trasloco del prestatore e della sua famiglia, merita tutela e va indennizzato. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il trasferimento "si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un'altra, intesa questa come articolazione autonoma dell'azienda".

NUOVO RITO DEL LAVORO

Con la circolare n. 28 del 2 novembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, ha ricondotto i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione al rito del lavoro, riscrivendo le norme speciali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981. Le indicazioni fornite riguardano in particolare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, le modalità di costituzione in giudizio dell'Amministrazione, il regime delle decadenze, le particolarità legate alla fase istruttoria e decisoria ed i mezzi di impugnazione.

RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

CARRELLATA DAL FESTIVAL DI ROMA



DAL 4 NOVEMBRE AL CINEMA

VALERIA GOLINO CRISTIANA CAPOTONDI LUCA ZINGARETTI LIBERO DE RIENZO e con FABRIZIO GIFFUNI
E PER LA PRIMA VOLTA SULLO SCHERMO LUIGI CATANI

Un cuento chino (*Un racconto cinese*) il film che ha preso, meritatisimi, sia il premio della giuria che quello del pubblico, si pregia di avere come protagonista **Ricardo Darin**, uno dei più popolari attori argentini; lo ricorderete in *Il segreto dei suoi occhi*, film che l'anno scorso l'ha reso popolare anche in Italia. Non si può parlare per questo attore di magnetismo dello sguardo, possiede una tale capacità di empatia, da farlo sentire quasi un parente. Nell'opera plurivittoriosa al Festival di Roma (Festival che quest'anno ha contato 123mila biglietti staccati!), interpreta tutt'altro personaggio e dunque se ne coglie appieno la straordinaria capacità. La storia, piena di sentimento e ironia, che si dipana in maniera naturale e molto umana, contiene dialoghi mai banali e trovate che sanno muovere al riso, nonostante la loro drammaticità di fondo. Il personaggio principale è un uomo solitario e misogino che saprà imparare la lezione della vita. Il film uscirà in sala col titolo italiano: **"Cosa piove dal cielo"**.

Nelle due pellicole, viste al Festival, che hanno fatto uso della tecnologia in 3 D questa risulta essenziale alla narrazione, al contrario di chi pensa che sia superflua o ridondante. Infatti il regista Wim Wenders, par-

lando del suo **Pina**, ha rivelato di aver trovato la dimensione giusta per rendere vivo il coinvolgente ballo solo dopo che ha avuto la possibilità di girarlo in 3D. Wenders ha anche ricordato di non essere appassionato di balletto all'epoca in cui una sua fiamma lo ha trascinato a vedere la danzatrice tedesca della quale, poi, doveva diventare grande amico ed estimatore. Pina Bausch, di cui il magnifico film (da seguire riposati, tanto è coinvolgente ed emozionante) è il commovente omaggio, ci ha lasciati nel 2009, quando l'opera era già in fase di realizzazione.

Le avventure di Tintin in 3D sono un divertimento continuo e appassionante, un modo di essere dentro il racconto a vivere gioiose avventure.

Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa con Aylin Prandi, Rolando Ravello, Valentina Carnelutti, Antonio Gerardi e Luca Schipani, è da vedere, affresco di disagi adolescenziali e provinciali. Le pugliesi località di Martina Franca e di Massafra nel tarantino fanno da sfondo a questa film di formazione che narra di due ragazzi provenienti da ambienti sociali diversi, ma entrambi in cerca della propria strada. Veleno e Zazà saranno affascinati contemporaneamente dalla bionda Annalisa, ninfa in fase di autoannientamento.

L'attrice Noomi Rapace, conosciuta per la serie di *Millennium* e vista sfilare sul red carpet, è la premiata (Premio Marc'Aurelio della Giuria alla migliore attrice), protagonista di **Babycall** - l'unico ancora non in sala dei film citati, insieme al vincitore - un semitriller psicologico di cui senz'altro lei è il punto di attrazione.

E' già in sala anche il divertente **La kryptonite nella borsa** di Ivan Cotroneo, ex studente del Centro Sperimentale di Cinematografia; un film senza pretese, ma ricco di idee, che coinvolge in dignitose risate non volgari. Il mondo familiare e non, degli anni settanta, visto dagli occhi del piccolo Peppino, Luigi Catani,

un giovanissimo attore in gamba. La trovata più divertente è il cugino che si crede un supereroe. Gennaro - Superman è interpretato dall'attore teatrale Vincenzo Nemolato nel suo primo ruolo cinematografico. Completa il tutto una colonna sonora degna di nota, oltre alle piacevoli partiture del maestro Pasquale Catalano, ricordiamo *These boots are made for walkin* e *Life on Mars* di David Bowie.

Antonella D'Ambrosio

